



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2936/2025

Oggetto: CARROZZERIA CORNIGLIANO S.N.C. DI LAURIA FILIPPO & C., VIA BRIGHENTI, 7 R, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO.

In data 21/10/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

Visti, in particolare,

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

(A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare,

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali”;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Premesso che

con nota assunta a protocollo con n. 28989 del 15.05.2025 è pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Genova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, presentata dalla CARROZZERIA CORNIGLIANO S.N.C. DI LAURIA FILIPPO & C., per



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

l'attività di carrozzeria svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via Brighenti 7 R;

l'istanza è stata presentata per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in scadenza nel 2026, rilasciata dal Comune di Genova, in allora autorità competente, con atto n. Atto n. 225/At del 05.04.2011;

con nota pervenuta a mezzo S.U.A.P. e assunta al protocollo con n. 29974 del 19.05.2025 l'ufficio Acustica del Comune di Genova ha richiesto alla Ditta integrazioni ed il pagamento dei relativi oneri istruttori;

tale richiesta è successivamente pervenuta direttamente anche dall'U.O.C. Acustica del Comune di Genova con note assunte al protocollo con n. 30007 del 20.05.2025 e n. 31320 del 26.05.2025;

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, per quanto di competenza della scrivente amministrazione, con nota protocollo n. 32424 del 29.05.2025 Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e ha convocato la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Atteso che

con nota assunta al protocollo con n. 33259 del 04.06.2025 ASL 3 Genovese ha sollecitato la Ditta al pagamento degli oneri di istruttoria;

con nota assunta al protocollo con n. 34604 del 09.06.2025 ASL 3 Genovese ha chiesto alla Ditta integrazioni relativamente alla conformità dell'impianto elettrico, che peraltro non rileva ai fini strettamente ambientali;

con nota assunta al protocollo con n. 38209 del 26.06.2025 è pervenuta dal S.U.A.P. la documentazione prodotta dalla Ditta e la ricevuta di pagamento, a riscontro delle suddette richieste di ASL 3 Genovese;

con nota protocollo n. 38759 del 27.06.2025 Città Metropolitana di Genova, non avendo contezza circa l'invio della suddetta documentazione da parte del S.U.A.P., ha trasmesso la documentazione integrativa fornita dalla Ditta ad ASL 3 Genovese;

con nota assunta al protocollo con n. 40255 del 04.07.2025 è pervenuta da parte della Ditta la dichiarazione che non sono previsti interventi edilizi che necessitino di preventiva autorizzazione. Tale dichiarazione è pervenuta altresì dal S.U.A.P. in pari data, assunta al protocollo con n. 40328;

Premesso che

non essendo pervenuta alcuna comunicazione né da parte della Ditta né tantomeno dal Comune di Genova in merito alla richiesta prot. n. 234410/SF del 19.05.2025 di integrazioni trasmessa



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

dall'U.O. Acustica e dal momento che la materia acustica costituisce parte integrante ed essenziale dell'A.U.A, Città Metropolitana di Genova, con nota protocollo n. 52808 del 03.09.2025, ha comunicato di non poter concludere favorevolmente il procedimento ed ha pertanto attivato la procedura di cui all'art.10bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., comunicando che, in caso di mancato riscontro entro il termine di dieci giorni in ordine a quanto sopra rappresentato, sarebbe stato adottato provvedimento negativo;

con nota assunta al protocollo con n. 53103 del 05.09.2025 la Ditta ha inviato quanto richiesto;

con nota protocollo n. 54662 del 12.09.2025 Città Metropolitana di Genova ha trasmesso la documentazione al Comune di Genova, stabilendo un termine pari a 30 giorni per ricevere un parere espresso e sospendendo contestualmente i tempi procedurali;

non risultando ad oggi pervenuti i pareri di competenza da parte del Comune di Genova per il comparto acustica, ambiente, urbanistica ed edilizia e da parte di ASL 3 Genovese per il comparto igienico sanitario, ed essendo scaduto il termine di 90 giorni indicato in avvio di procedimento e il termine di 30 giorni indicato con nota protocollo n. 54662 in data 12.09.2025, gli stessi pareri, in base alla normativa vigente, sono stati assunti favorevoli senza condizioni;

Rilevato che dalla documentazione agli atti risulta che l'attività insiste in zona la cui funzione non risulta tra quelle ammesse dal vigente P.U.C. e pertanto la stessa ".....potrà essere mantenuta o adeguata sotto il profilo tecnologico escludendo ogni possibilità di potenziamento dell'attività stessa";

Dato atto che in data 15.10.2025 è stata redatta la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso di Città Metropolitana, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 61961, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

Rilevato

che l'assetto emissivo della carrozzeria in oggetto non ha subito alcuna variazione rispetto al precedente titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Genova;

relativamente al calcolo della frequenza di sostituzione dei carboni attivi asserviti alla cabina di verniciatura la Ditta ha fatto riferimento alla Tabella 2 del Punto 5.2 dell'Allegato 5 alla D.G.R. Liguria 808/2020, stimando un consumo medio di prodotto verniciante inferiore a 0,6 kg/h;

Ritenuto

che l'emissione E2 afferente al bruciatore a gasolio asservito alla cabina di verniciatura risulta trascurabile ai fini dell'inquinamento atmosferico in quanto derivante da un impianto di combustione con potenza termica nominale inferiore alla soglia di cui alla lett. bb), comma 1, Parte I, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

di non accordare la nuova frequenza di sostituzione dei carboni attivi proposta dalla Ditta, più permissiva della precedente, e pertanto, in via cautelativa, visto il contesto urbanistico in cui l'attività è insediata, di mantenere la frequenza già prevista dal precedente titolo autorizzativo, coerente con il riferimento al valore k previsto in Tabella 1 del Punto 5.2 dell'Allegato 5 alla D.G.R. Liguria 808/2020;

per la stessa emissione E1, derivante dall'attività di verniciatura, di confermare i valori limite vigenti, già conformi a quanto indicato al punto 5.2 dell'Allegato 5 alla D.G.R. Liguria 808/2020, relativo ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali dell'impianto di "Riparazione e verniciatura di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/giorno.”;

la Ditta debba effettuare un controllo analitico sull'emissione E1 per verificare l'efficienza dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni;

che sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche dell'emissione E1 afferente alle attività di verniciatura eseguite della Ditta, fatta salva la possibilità, da parte dell'Autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;

che l'aggiornamento dei quantitativi di materie prime utilizzate sia da considerare una modifica non sostanziale in quanto le caratteristiche dell'emissione E1 restano inalterate;

che le operazioni di preparazione dei prodotti vernicianti, se non eseguite con tintometro, e la pulizia delle attrezzature di verniciatura con solventi, debbano essere svolte in cabina di verniciatura o altra zona compartimentata o debbano essere eseguite utilizzando specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse, con aspirazione, in tutti i casi, attiva e collegata ad impianto di abbattimento a carboni attivi o al sistema di aspirazione ed abbattimento della cabina di verniciatura;

che le attività di saldatura siano scarsamente rilevanti ai fini delle emissioni in atmosfera in quanto tali attività rientrano tra quelle riportate all'Allegato 5.2 della D.G.R. Liguria 808/2020 e sono eseguite con un utilizzo di materiali che rispettano la seguente condizione: $Q1/10000 + Q2/1000 + Q3/500 < 1$ (dove: Q1 è il numero di elettrodi per anno, Q2 è il filo continuo per anno espresso in Kg e Q3 è il materiale d'apporto per brasatura per anno espresso in Kg);

che le attività di saldatura debbano essere svolte in presenza di idonei ricambi d'aria o l'utilizzo del sistema di aspirazione ed abbattimento ad esse dedicato;

che la Ditta debba annotare sul registro di impianto già istituito con A.D. n. 454 del 09.03.2018 di Città Metropolitana di Genova o su un nuovo registro da far vidimare preventivamente alla Città Metropolitana di Genova, i consumi annuali di materie prime utilizzate nell'anno solare, il numero di ore indicate sul dispositivo contatore della cabina di verniciatura al 31.12 di ogni anno, data e numero di ore indicate dal dispositivo contatore in occasione delle sostituzioni dei carboni attivi;

che non sia ammesso l'utilizzo di prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati o sostanze appartenenti alle varie classi della Tabella A1 e della Tabella A2 ed alle classi I e II della Tabella D della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 o classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ad eccezione degli isocianati che sono ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;

Rilevato che dalla suddetta relazione tecnica e dalla documentazione agli atti della Città Metropolitana, si evince che il ciclo produttivo è quello descritto in Allegato 1;

Preso atto che in data 03.06.2025 la Città Metropolitana ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011; la stessa è stata rilasciata il 04.06.2025;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 30.04.2025, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera pari a 400,00 €;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 61961;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Francesco Giunco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato.

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistono i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Carrozzeria Cornigliano S.N.C. di Lauria Filippo & C. per l'attività svolta in Via Brighenti, 7 R, nel Comune di Genova, sulla base della istruttoria favorevole da parte dell'ufficio competente, con le prescrizioni riportate nella seguente parte dispositiva;

DISPONE

per quanto in premessa specificato e fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) rilasciare alla Carrozzeria Cornigliano S.N.C. di Lauria Filippo & C l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta in Via Brighenti, 7 R, nel Comune di Genova, così come rappresentata in Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B) autorizzare il suddetto insediamento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- C) assoggettare lo stabilimento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- D) per quanto concerne la materia acustica, non essendo pervenuto il parere di competenza da parte del Comune di Genova, di autorizzare nel rispetto della normativa vigente;
- E) inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- Carrozzeria Cornigliano S.N.C. di Lauria Filippo & C;
- Comune di Genova;
- ASL 3 Genovese;
- ARPAL.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è adottato a seguito di un procedimento durato 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale del 15.05.2025 tenuto conto della sospensione termini pari a 49 giorni per richiesta integrazioni, preavviso rigetto e parere in materia di acustica.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**